

Articolo 2

Qualità delle acque di balneazione

In deroga alla direttiva 76/160/CEE⁽¹⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi previsti dalla suddetta direttiva debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1993.

Articolo 3

Scarichi di sostanze pericolose

1. In deroga alle direttive 76/464/CEE⁽²⁾, 82/176/CEE⁽³⁾, 83/513/CEE⁽⁴⁾, 84/156/CEE⁽⁵⁾, 84/491/CEE⁽⁶⁾, 86/280/CEE⁽⁷⁾ e 88/347/CEE⁽⁸⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad applicare, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, le disposizioni previste dalle suddette direttive relativamente agli stabilimenti industriali ivi installati alla data dell'unificazione tedesca, al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 1992.

2. Qualsiasi stabilimento esistente, la cui capacità di trattamento delle sostanze sia stata sensibilmente aumentata, è considerato come uno stabilimento nuovo ai sensi dell'articolo 2, lettera g) della direttiva 86/280/CEE.

3. Per quanto concerne la direttiva 86/280/CEE, i paragrafi 1 e 2 sono applicabili soltanto alle sostanze che figurano nell'allegato II di detta direttiva.

4. I programmi specifici previsti all'articolo 4 della direttiva 84/156/CEE e all'articolo 5 della direttiva 86/280/CEE devono essere definiti e messi in vigore entro il 31 dicembre 1992.

Articolo 4

Qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci

In deroga alla direttiva 78/659/CEE⁽⁹⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi previsti dalla suddetta direttiva debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1992.

Articolo 5

Uccelli selvatici

In deroga alla direttiva 79/409/CEE⁽¹⁰⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, l'introduzione delle misure di protezione derivanti dagli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 della suddetta direttiva entro il 31 dicembre 1992.

Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca, la Repubblica federale di Germania identifica i territori che intende classificare come zone di protezione speciale.

In attesa dell'entrata in vigore delle misure di protezione ai sensi degli articoli 3 e 4 di detta direttiva, la Repubblica federale di Germania si accerta che il potenziale di conservazione di tali territori non subisca interventi da parte delle autorità pubbliche.

Articolo 6

Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

1. In deroga alla direttiva 80/68/CEE⁽¹¹⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi previsti dalla suddetta direttiva sullo scarico di sostanze di cui agli elenchi I o II esistenti al momento dell'unificazione tedesca debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1995.

2. Gli inventari delle autorizzazioni previste all'articolo 15 della direttiva 80/68/CEE devono essere completati appena possibile e in ogni caso prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

3. La Repubblica federale di Germania presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 1992, un programma di risanamento delle acque sotterranee di cui al presente articolo, nel quale siano previste le misure necessarie per impedire l'immissione delle sostanze incluse nell'elenco I e per limitare l'immissione delle sostanze indicate nell'elenco II, in conformità delle disposizioni della direttiva 80/68/CEE.

Articolo 7

Qualità delle acque destinate al consumo umano

1. In deroga alla direttiva 80/778/CEE⁽¹²⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi derivanti dalla suddetta direttiva debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1995. Tuttavia, la Repubblica federale di Germania si adopererà per raggiungere tale obiettivo sin dal 31 dicembre 1991. Qualora a tale data le

(1) GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1

(2) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

(3) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 29.

(4) GU n. L 291 del 24. 10. 1983, pag. 1.

(5) GU n. L 74 del 17. 3. 1984, pag. 49.

(6) GU n. L 274 del 17. 10. 1984, pag. 11.

(7) GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 16.

(8) GU n. L 158 del 25. 5. 1989, pag. 35.

(9) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 1.

(10) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

(11) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43.

(12) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1.